

Assicurazione sulla Responsabilità Civile e Amministrativo Contabile
Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo



Prodotto: Responsabilità Civile e Amministrativo Contabile.

Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento.

Iscrizione all'elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n. I00146

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali del suo Modulo di Adesione. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

Il presente prodotto è una polizza assicurativa che si compone di più coperture alcune opzionali che operano solo ove richiamate dal Modulo di Adesione. In particolare, il presente prodotto include:



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità civile e amministrativo contabile dell'Assicurato, ossia quanto quest'ultimo sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge, ovvero alla Pubblica amministrazione, compreso l'Ente di appartenenza, per le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e/o incarichi conferitigli e pertinenti alla sua funzione istituzionale come dichiarata sul modulo di adesione;

Sono qui riportate in sintesi le principali garanzie, meglio dettagliate nel DIP aggiuntivo e nella polizza



Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non opera in via generale se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile.

In questo caso, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

Sono qui riportate le principali esclusioni; per la lista completa si rimanda al DIP Aggiuntivo e alla Scheda di Polizza



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- ! Le Franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- ! I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del Codice Civile)
- ! Le richieste di risarcimento avanzate/le perdite verificatesi prima del periodo di assicurazione, successivamente la scadenza del periodo di assicurazione e/o derivanti da fatti illeciti commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto).

Per ulteriori limiti di copertura si prega di fare riferimento al DIP aggiuntivo e alle condizioni di Polizza



Dove vale la copertura?

L'assicurazione offerta dalla presente Polizza si intende estesa all'attività esercitata nel territorio dello Stato Italiano in cui l'Assicurato sia chiamato a prestare il proprio servizio.



Che obblighi ho?

- L'obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Obbligo di comunicare all'Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall'Intermediario;
- Obbligo di dare avviso all'Assicuratore circa l'esistenza di un diverso contratto assicurativo a copertura del medesimo rischio;
- Obbligo in capo all'Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore al fine di informarlo di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza presentata contro l'Assicurato;
- Obbligo in capo all'Assicurato di difendersi da ogni Richiesta di Risarcimento e di contestarla;
- Obbligo di fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e collaborazione nelle fasi di indagine, difesa, transazione o appello connesse a qualsiasi Richiesta di Risarcimento;
- Obbligo di non ammettere, non assumere alcuna responsabilità, non stipulare alcun accordo con la controparte, non aderire ad alcuna Richiesta di Risarcimento e non accollarsi alcun Costo di Difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore;
- Obbligo in capo all'Assicurato, in caso di Richiesta di Risarcimento, di assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno;
- Obbligo di non cedere la presente Assicurazione e qualunque diritto da essa derivante senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto. Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Modulo di Adesione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza decorre dalle ore 24.00 del 1 gennaio 2024 e scade alle ore 24.00 del 1 gennaio 2025. Per quanto riguarda la singola adesione la copertura assicurativa decorre dalla data indicata nella Modulo di adesione purchè il pagamento del premio venga effettuato entro 15 giorni dalla data indicata nel preventivo ottenuto mediante il broker. La scadenza rimane fissata alle ore 24:00 del 1.1.2025



Come posso disdire il Modulo di Adesione?

Il Modulo di Adesione non è tacitamente rinnovabile e, pertanto, non è prevista alcuna disdetta.



Contratto di assicurazione per Responsabilità Civile Patrimoniale verso Terzi, Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-contabile per colpa grave

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Nome prodotto: Responsabilità Civile Patrimoniale verso Terzi, Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-contabile

Data di ultimo aggiornamento: Dicembre 2023

Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.

Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018

Codice ISVAP impresa D947R

Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel.+39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e- mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.

Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento

Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESA), si osserva quanto segue. Con effetto dal 1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per incorporazione in AESA.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AESA: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2021 - 30 novembre 2022.

L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 2.023,3 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 1.976,1 milioni.

- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 570,1 milioni;
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 1.267,0 milioni;
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 1.797,2 milioni (per MCR) e € 2.137,2 milioni (per SCR).

L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 315,22% (fondi ammissibili verso MCR) o 168,68% (fondi ammissibili verso SCR); la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.lu/en/about-aig>.



Che cosa è assicurato?

Le garanzie previste dalla presente polizza sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Copertura per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per colpa grave in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali svolte presso l'Ente indicato nel Modulo di Adesione, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia comprende inoltre le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina. In caso di decesso dell'assicurato, rimane l'obbligo dell'assicuratore

tenere indenni gli eredi dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi per sinistro verificatosi durante il tempo della validità dell'assicurazione.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVA-CONTABILE

L'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per perdite patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. La garanzia si intende inoltre estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle perdite patrimoniali involontariamente provocati dall'assicurato stesso per colpa grave, in proprio od in concorso con altri. In caso di decesso dell'assicurato rimane l'obbligo dell'assicuratore tenere indenni gli eredi dalle azioni, in sede di rivalsa, della Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di Appartenenza, per sinistro verificatosi durante il tempo della validità dell'assicurazione.

PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

Copertura per le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITÀ CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Copertura per le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

LEVATA PROTESTI

L'assicurazione è estesa alle perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti.

PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITÀ DERIVANTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 9 APRILE 2008

Copertura per le perdite patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

COPERTURA SOSTITUTI

L'assicurazione si intende automaticamente operante nei confronti dell'assicurato che si trovi a sostituire temporaneamente una funzione presso l'Ente di Appartenenza.

GARANZIE OPZIONALI

Il pacchetto AIG Responsabilità Civile Patrimoniale verso Terzi, Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-contabile prevede la possibilità di sottoscrivere le seguenti garanzie opzionali

GARANZIA POSTUMA	Alla scadenza della polizza, facoltà di acquistare la copertura assicurativa di 5 anni per eventuali azioni nei propri confronti che dovessero determinare dei sinistri purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa o periodo di retroattività
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE CONSEQUENZIALE PER DANNI MATERIALI E CORPORALI VERSO TERZI	Copertura per responsabilità amministrativa e contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di un fatto accidentale di cui l'assicurato debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia stata dichiarata l'appartenenza. La suddetta garanzia di polizza s'intende operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale



Che cosa non è assicurato?

ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA	Smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio; Danni materiali e danni corporali di qualsiasi tipo; attività svolta dall'assicurato quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati; atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati a, qualsiasi degli assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza; responsabilità assunte volontariamente dall'assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente; la stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, ivi comprese le controversie inerenti le procedure per l'aggiudicazione di servizi assicurativi indette dall'Ente di Appartenenza, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali premi; azioni od omissioni imputabili all'assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente; inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come, a mero titolo di esempio, qualsiasi danno ambientale, danno al paesaggio, danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la
--	---

	<p>presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto; calunnia, ingiuria, diffamazione; multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'assicurato; azioni di un assicurato nei confronti di un altro assicurato salvo il caso in cui l'assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente polizza, il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005 investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito; circostanze pregresse già note e comunicate per iscritto all'assicurato e/o denunciate prima dell'inizio della presente Polizza; danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria e qualsiasi altra attività professionale attinente, direttamente o indirettamente, l'ambito medico. danni derivanti da responsabilità professionale attinente, direttamente o indirettamente, lo svolgimento dell'attività privata da parte del dipendente o amministratore dell'Assicurato e/o non dichiarata sul Modulo di Adesione; all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, e ss ed art 2497 c.c.; danni derivanti da violazioni dell'art. 191 del T.U.E.L. attività svolta dall'Assicurato presso Istituti Finanziari di qualunque genere (Banca d'Italia, Cassa Depositi e Prestiti, etc.) Richieste di Risarcimento traenti origine da, basate su o attribuibili, direttamente o indirettamente, a qualsivoglia attività, compresi atti e/o delibere, relative a case di gioco, casinò, agenzie di scommesse</p> <p>danni: derivanti da sviluppo comunque infortunio, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività; derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;</p> <p>Le parti convengono che la presente Polizza sia modificata come segue: Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente Polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente Polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla Polizza per qualsiasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entità organizzata o costituita ai sensi della legge di un'Area Specifica, o con sede in un'Area Specifica; o • pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica, ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente Polizza; tuttavia, con riferimento al pagamento di qualsiasi dei predetti importi, l'Assicuratore non avrà alcun dovere di difesa o di indagine in relazione alla pretesa, azione, causa o procedimento. <p>Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la Repubblica di Bielorussia e/o 2) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). <p>Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la Polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.</p> <p>L'Impresa non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna Richiesta di Risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.</p>
<p>RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE PER</p>	<p>Attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di Appartenenza;</p>

COLPA GRAVE DEL DIPENDENTE TECNICO	attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti; la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o Amministratore; la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel Frontespizio di Polizza; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE CONSEQUENZIALE PER DANNI MATERIALI E CORPORALI VERSO TERZI	Relativamente allo svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria o nello svolgimento professionale di qualunque altra attività medica o paramedica, l'estensione non opera relativamente a qualsiasi danno direttamente od indirettamente riconducibile a danni corporali



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione è stipulata nella forma "Claims Made" e vale per i sinistri pervenuti all'assicurato e notificati all'assicuratore per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre il periodo di tempo specificato in polizza.

Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Responsabilità Civile Patrimoniale verso Terzi, Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-contabile" prevede per alcune garanzie limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA	MASSIMALE
Responsabilità Civile Patrimoniale verso terzi, Responsabilità Amministrativa e Amministrativo-contabile per colpa grave	Come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente	Come da Frontespizio di Polizza
in caso di corresponsabilità sul medesimo sinistro e per periodo assicurativo	Come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente	Euro 6.000.000,00
Levata protesti	Come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente	Euro 150.000,00



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro:</p> <p>In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto all'assicuratore o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, per il tramite del broker indicato in polizza, entro 30 giorni da quando è stata comunicata o resa nota una delle seguenti circostanze:</p> <ol style="list-style-type: none"> ricevimento di informazione di garanzia; formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (privato – Ente Pubblico – Corte dei Conti ecc.); ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile; la notizia, formalmente comunicata all'assicurato che, ancorché non definibile sinistro come contrattualmente indicato, potrebbe "attendibilmente" generare una richiesta nei confronti dello stesso. <p>L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 C.C.).</p> <p>CLAUSOLA BROKER</p> <p>Si prende atto e si accetta espressamente che il contraente dichiara di aver affidato l'intermediazione e la gestione della presente polizza al Broker indicato nel Frontespizio di Polizza.</p> <p>Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, l'assicuratore da atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al Broker si intenderà come fatta all'assicuratore stesso, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker all'assicuratore si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso, eccetto la comunicazione di</p>
---------------------------------------	---

	disdetta del presente contratto che deve essere inviata obbligatoriamente e direttamente all'assicuratore o al contraente
	Prescrizione: ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP.
Rimborso	Non sono previste ipotesi di rimborso del Premio



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto al DIP
Sospensione	Non vi sono ipotesi contrattuali di sospensione



Come posso disdire l'adesione alla polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti. Puoi inoltre disdire l'Adesione (modulo di adesione) in caso di ripensamento entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto, sempre mediante lettera raccomandata A/R.
Risoluzione	Non sono previste clausole convenzionali di risoluzione



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto a coloro che intendono godere di un'assicurazione per i rischi di responsabilità civile verso terzi e di responsabilità amministrativa e responsabilità amministrativo-contabile di amministratori e dipendenti della pubblica amministrazione



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 19,60 %. Il dato è

calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utilizzando i seguenti indirizzi:</p> <p>AIG Europe S.A.</p> <p>Rappresentanza Generale per l'Italia</p> <p>Servizio Reclami</p> <p>Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com</p> <p>Sarà cura della Compagnia riscontrare il reclamante informandolo del fatto che il reclamo è stato preso in carico entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. Inoltre, la Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>Possono essere inviati all'IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari.</p> <p>Possono inoltre essere inoltrati all'IVASS reclami già rivolti alla Compagnia, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all'Assicuratore affinché possano essere sottoposti all'IVASS.</p> <p>Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all'IVASS richiedendo l'apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L'IVASS interesserà l'autorità aderente al Sistema FIN-</p>

	<p>NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente.</p> <p>Di seguito i recapiti dell'IVASS:</p> <p>Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)</p> <p>Via del Quirinale, 21</p> <p>00187 Roma</p> <p>fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html.</p> <p>Il nuovo reclamo dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none">a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;c) breve descrizione del motivo di lamentela;d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore all'intermediario assicurativo o all'intermediario assicurativo iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro degli stessi;e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. <p>In mancanza delle predette informazioni, l'IVASS potrà richiedere integrazioni al reclamante.</p>
<p>Al Commissariat aux assurances (CAA)</p>	<p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al <i>Commissariat aux Assurances</i> (CAA), autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta.</p> <p>I riferimenti della CAA sono i seguenti:</p> <p>The Commissariat aux Assurances</p> <p>11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg</p> <p>Grand-Duché de Luxembourg,</p> <p>Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu</p> <p>Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet:</p>

	<p>http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges .</p> <p>Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Arbitrato</p>	<p>Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.</p>
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione rispetto all'esito del reclamo inoltrato dalla compagnia, è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/ . Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

Solo per i contratti stipulati on-line, la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR) per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie. La Piattaforma ODR è gestita dalla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 2013/11/UE e del Regolamento UE n. 524/2013, al fine di consentire la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale e trasparente delle controversie relative a obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi conclusi online tra un consumatore residente nell'Unione Europea e un professionista stabilito nell'Unione Europea attraverso l'intervento di un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution). Per maggiori informazioni sulla Piattaforma ODR Europea e per avviare una procedura di risoluzione alternativa di una controversia relativa al Contratto, si può accedere al seguente link: <http://ec.europa.eu/odr>. L'indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è servizio.reclami@aig.com

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Definizioni

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcune parole del glossario assicurativo, nonché quei termini che nella Polizza assumono un significato specifico. Quando le parole contenute nella presente sezione verranno utilizzate in maiuscolo nella Polizza, esse assumeranno il significato di seguito indicato.

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione che abbia debitamente compilato, sottoscritto e inviato il Modulo di Adesione, nonché abbia pagato il relativo premio
Assicurazione	le Coperture Assicurative offerta agli Assicurati della presente polizza
Atto illecito	qualsiasi violazione degli obblighi di servizio, negligenza, imprudenza, imperizia, errore, inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline, dichiarazione errata o fuorviante o omissione compiuta da un Assicurato nell'adempimento delle proprie funzioni e mansioni istituzionali in nome e per conto dell'Ente di Appartenenza
Contraente	l'Assicurato così come definito
Copertura Assicurativa	le garanzie previste dalla presente polizza in base alla quale l'Impresa si impegna a pagare l'Indennizzo all'Assicurato.
Danno	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni materiali	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Dipendente Tecnico	qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predisponga e sottoscriva il progetto, diriga e/o segua e sorvegli l'esecuzione dei lavori, e/o esegua il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento; il soggetto alle dipendenze dell'Ente che svolge attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento; qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Ente di Appartenenza che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica.
Ente di Appartenenza	l'ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di dipendenza, di servizio o un mandato.
Fatto Noto - Circostanza	atto o fatto di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza in data precedente alla prima adesione alla presente polizza e da cui possano derivare direttamente, od indirettamente, Sinistri così come definiti in polizza
Impresa	AIG EUROPE S.A. – Rappresentanza Generale per L'Italia
Indennizzo	la somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro
Massimale	la massima esposizione dell'Impresa per ogni Sinistro e per periodo assicurativo annuo
Modulo di Adesione	il documento che prova la Copertura Assicurativa per ogni Assicurato
Perdite Patrimoniale	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni materiali.
Periodo Assicurativo	periodo intercorrente tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate nel punto 4 del Modulo di Adesione.
Premio	la somma dovuta dall'Assicurato all'Impresa
Pubblica Amministrazione	ogni persona giuridica soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti
Responsabilità Amministrativa	la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di dipendenza o di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Responsabilità Amministrativa - Contabile

la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Responsabilità Civile

la responsabilità extracontrattuale che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione; la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Richiesta di Risarcimento

ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o ente nei confronti del Contraente/Assicurato; informazione di garanzia; invito a dedurre notificato ad un Assicurato dalla competente Procura Regionale della Corte dei Conti

Sinistro

si intende il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale può derivare un danno o una perdita patrimoniale;

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Norme che regolano l'assicurazione in generale

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del C. C.
- Art. 2 Altre assicurazioni**
L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.). Resta inteso che qualsiasi Copertura Assicurativa fornita dalla presente polizza si applicherà solo come eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile.
Nel caso l'Assicurato dovesse acquistare, per lo stesso rischio, più coperture con AIG Europe S.A., la massima esposizione per l'Impresa sarà quella relativa alla polizza con il Massimale più elevato. L'Impresa pertanto non considererà il cumulo di Massimali delle polizze vigenti alla stessa data.
- Art. 3 Decorrenza dell'Assicurazione e modalità di adesione**
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Adesione se il Premio è stato pagato. Per aderire alla presente offerta di Assicurazione della Responsabilità civile, amministrativa/contabile, l'Assicurato dovrà completare e sottoscrivere il Modulo di Adesione, inviarlo per il tramite del Broker, all'Impresa ai fini della valutazione ed accettazione, e corrispondere il relativo Premio.

Ad ogni adesione corrisponderà un certificato di assicurazione con scadenza annuale alle ore 24 del 01/01 senza tacito rinnovo.

Ogni certificato ha scadenza annuale alle ore 24 del 01/01 con premio calcolato in 360 giorni con premio minimo pari al 50% del premio annuo lordo.

Il premio versato non sarà rimborsato dall'impresa e la copertura resterà in vigore fino alla scadenza stabilita anche caso di cessata attività del soggetto Assicurato.
- Art. 4 Modifiche dell'Assicurazione**
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
- Art. 5 Aggravamento del rischio**
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dall'impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).
- Art. 6 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**
In caso di Sinistro l'Assicurato deve inviare denuncia scritta all'Impresa, al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve fornire le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte e deve essere inviata, a mezzo raccomandata o PEC – all'Impresa entro 30 giorni dal ricevimento di qualsiasi Richiesta di Risarcimento. Considerato che la presente polizza è un'Assicurazione nella forma «claims made» l'omessa denuncia del Sinistro durante il Periodo Assicurativo può comportare la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo. L'Assicurato dovrà fornire all'Impresa tutte le informazioni e dovrà collaborare con essa nei limiti del possibile. Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto dell'Impresa.
- Art. 7 Termini per il pagamento dell'Indennizzo**
Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui l'Impresa, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.
- Art. 8 Oneri fiscali**
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.
- Art. 9 Recesso per Ripensamento in caso di vendita a distanza**

L'Assicurato ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di Recesso per ripensamento alla sottoscrizione del Modulo di Adesione, a mezzo invio di comunicazione per raccomandata A/R all'Assicuratore e/o anche per il tramite del Broker. Il termine che precede decorre dal giorno della ricezione, da parte dell'Assicurato, della conferma di attivazione del Modulo di Adesione .

Art. 10 Rinvio alle norme di legge e Foro competente

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il Foro competente a scelta della parte attrice è l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quella del luogo ove ha sede l'Impresa.

Art. 11 Clausola broker

Con la sottoscrizione della presente polizza, il Contraente / Assicurato prende atto e accetta quanto segue:

- ogni comunicazione dall'Impresa al Broker si considererà effettuata al Contraente / Assicurato;
- ogni comunicazione all'Impresa dal Broker si considererà effettuata dal Contraente /Assicurato.

Norme che regolano l'assicurazione della

Responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa e amministrativa - contabile

Art. 12 Oggetto dell'assicurazione

12.1 Responsabilità Civile verso Terzi

- a. L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per colpa grave in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge;
- b. La garanzia di cui al comma a) comprende inoltre le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- c. Si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo dell'Impresa a tenere indenni gli eredi dalle Richieste di Risarcimento avanzate dai terzi per Sinistro verificatosi durante il tempo della validità dell'Assicurazione, sulla base di quanto previsto all'art.18, ferme le prescrizioni previste dalla legge.

12.2 Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile

- a. L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.
- b. La garanzia si intende inoltre estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle Perdite Patrimoniali involontariamente provocati dall'Assicurato stesso per colpa grave, in proprio od in concorso con altri.
- c. Si conviene che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle azioni, in sede di rivalsa, della Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di Appartenenza, per Sinistro verificatosi durante il tempo della validità dell'assicurazione, ferme le prescrizioni previste dalla legge.

Art. 13 Clausola "Claims made" – Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta contro l'Assicurato nel corso del Periodo Assicurativo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre la data di retroattività indicata nel Modulo di Adesione e non siano state ancora presentate al Contraente/Assicurato.

La sopraindicata estensione di garanzia, nel caso di esistenza di altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi, risponderà esclusivamente per somme in eccesso ai limiti di cui all'altra copertura, esclusa ogni garanzia a copertura delle differenze di condizioni. **Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna Richiesta di Risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento, Fatto Noto - Circostanza che possa far supporre la predisposizione di una richiesta, oppure il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.**

In caso di pensionamento o cessazione dell'attività assicurata per qualsiasi motivo, tranne che per licenziamento comunque denominato, l'Assicurato ha facoltà di estendere l'operatività dell'Assicurazione ai Sinistri denunciati all'Impresa nei successivi 5 (cinque) anni previo il pagamento di un Premio equivalente al 300% dell'ultimo Premio annuo pagato. Saranno ritenuti in copertura i Sinistri relativi a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo Assicurativo.

Tale garanzia postuma decadrà ove l'Assicurato stipuli altra polizza a copertura del medesimo rischio, oppure l'Assicurato torni a rivestire come lavoratore attivo una delle cariche assicurabili ai sensi della presente polizza.

Nel solo caso di morte dell'Assicurato la garanzia postuma sarà operante senza il pagamento di alcun sovrappremio. Le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso saranno trasferiti ai suoi eredi

Per i Sinistri denunciati all'Impresa durante il periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato nel Modulo di Adesione per Periodo assicurativo.

Art. 14 Estensioni di copertura (sempre operanti)

A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuo ed aggregato di

Polizza come specificato nel Modulo di Adesione, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. Per tali perdite, l'Assicuratore risponderà nei limiti del Massimale annuo ed aggregato di Polizza come specificato nel Modulo di Adesione, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso annuo a carico dell'Assicurato.

C) Danni Patrimoniali e non Patrimoniali derivanti dall'attività di Protezione dei Dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 e s.m.i.

L'Assicurazione di cui alla presente Polizza comprende i Danni patrimoniali e non patrimoniali involontariamente cagionate a terzi dall'Assicurato quale civilmente responsabile in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione.

L'Assicurazione non vale per:

- il trattamento di dati aventi finalità commerciali.
- la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti.
- i danni non patrimoniali di cui all'art. 82 del GDPR di quelli di cui all'art. 2059 c.c.;
- le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato o alle persone di cui o con cui l'Assicurato deve rispondere.

D) Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 16 lettera c) - Rischi esclusi dall'Assicurazione si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi di membro del CdA e/o Amministratore Unico svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in società qualificabili, come "in house" ai sensi del D.Lgs 175/2016 e/o come Aziende Speciali Pubbliche. **La presente garanzia è prestata con un sottolimito di Euro 250.000,00.**

E) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto Legislativo n. 81/ 2008 e s.m.i.

A condizione che l'Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di Polizza, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurato in funzione di:

- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

F) Copertura personale distaccato

Nel caso di distacco temporaneo dell'Assicurato presso altro Ente, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.

G) Acquisizioni in economia

Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi del D.Lgs 50/2016 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:

- a) Affidamento diretto
- b) Procedura negoziata

L'Assicurazione si intende estesa entro il limite di Euro 100.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali, esclusi i Danni Materiali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento dell'obbligazioni assunte dall'Impresa.

H) Perdite Patrimoniali derivanti dal Danno all'immagine dell'Ente

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato al proprio Ente di Appartenenza o alla Pubblica Amministrazione in genere, dovute al Danno d'immagine che l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione in genere hanno subito a causa della condotta dell'Assicurato.

I) Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge

Sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai clienti, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. **La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a Euro 25.000,00, per ogni Sinistro e per Periodo Assicurativo.**

J) Responsabile unico del procedimento amministrativo

A condizione che l'Assicurato sia in linea con i requisiti indicati dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di Polizza, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di Responsabile Unico del Procedimento Amministrativo svolta nell'Ente o negli enti per i quali è prestata la copertura.

K) Attività di Commissario di Gara come previsto dal D.Lgs nr. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.

A condizione che l'Assicurato sia in linea con i requisiti indicati dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di Polizza, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di Commissario di Gara svolta nell'Ente o negli enti presso i quali è prestata la copertura.

Art. 15 - Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nel Modulo di Adesione, per ciascun Sinistro e in aggregato per Periodo Assicurativo, indipendentemente dal numero delle Richieste di Risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo.

Resta convenuto che in caso di corresponsabilità nello stesso Sinistro tra più individui che risultino essere assicurati per la medesima fattispecie di rischio presso l'Impresa, quest'ultimo risponderà per tutte le Richieste di Risarcimento in qualunque tempo avanzate fino e non oltre il limite di € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00) indipendentemente dal numero di individui coinvolti.

Art. 16 Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniale conseguenti a:

- a. smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b. Danni Materiali di qualsiasi tipo (salvo quanto previsto dalle condizioni aggiuntive - Responsabilità professionale per colpa grave del Dipendente tecnico della presente Polizza);
- c. attività svolta dall'Assicurato quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato all'Articolo 14 (d) della presente polizza);
- d. atti od omissioni da parte di, o Danni o reclami notificati a, qualsiasi degli Assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in Polizza;
- e. responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivanti dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- f. la stipulazione, la proroga e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, ivi comprese le controversie inerenti le procedure per l'aggiudicazione di servizi assicurativi indette dall'Ente di Appartenenza, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di tali Premi;
- g. azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- h. inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come a mero titolo di esempio qualsiasi Danno ambientale, Danno al paesaggio, Danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e amianto;
- i. calunnia, ingiuria, diffamazione;
- l. penalità contrattuale in genere, sanzione multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato. Irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento.
- m. azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente Polizza,
- n. il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005
- o. investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;
- p. gli Assicuratori non risponderanno per fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente Polizza;
- q. danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria e qualsiasi altra attività professionale attinente, direttamente o indirettamente, l'ambito medico.
- r. danni derivanti da responsabilità professionale attinente, direttamente o indirettamente, lo svolgimento dell'attività privata da parte del dipendente o amministratore dell'Assicurato e/o non dichiarata sul Modulo di Adesione;
- s. all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, e ss ed art 2497 c.c.;
- t. danni derivanti da violazioni dell'art. 191 del T.U.E.L.

- u. attività svolta dall'Assicurato presso Istituti Finanziari di qualunque genere (Banca d'Italia, Cassa Depositi e Prestiti, etc.)
- v. Richieste di Risarcimento traenti origine da, basate su o attribuibili, direttamente o indirettamente, a qualsivoglia attività, compresi atti e/o delibere, relative a case di gioco, casinò, agenzie di scommesse

nonché per i Danni:

- derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Le parti convengono che la presente Polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente Polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente Polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla Polizza per qualsiasi:

- entità organizzata o costituita ai sensi della legge di un'Area Specifica, o con sede in un'Area Specifica; o
- pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica, ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente Polizza; tuttavia, con riferimento al pagamento di qualsiasi dei predetti importi, l'Assicuratore non avrà alcun dovere di difesa o di indagine in relazione alla pretesa, azione, causa o procedimento.

Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende:

- 1) la Repubblica di Bielorussia e/o
- 2) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la Polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.

Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

- Art. 17 Estensione territoriale**
L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.
- Art. 18 Persone non considerate terzi**
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le Società di cui l'Assicurato e le predette figure siano Amministratori.
- Art. 19 Cessazione dell'assicurazione**
Oltre agli altri casi previsti dalla Legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art.13 della presente polizza, l'Assicurazione cessa in caso di cessazione da parte dell'Assicurato per pensionamento, dimissioni, destituzione, o altri motivi, dal rapporto di dipendenza o di servizio o dall'incarico istituzionale.
- Art. 20 Vincolo di solidarietà**
L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Impresa risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
- Art. 21 Danni di serie**
In caso di Sinistri di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.
- Art. 22 Copertura sostituiti**
L'Assicurazione si intende automaticamente operante nei confronti dell'Assicurato che si trovi a sostituire temporaneamente una funzione presso l'Ente di Appartenenza.

Art. 23 Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

L'Impresa può assumere da, e fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra l'Impresa e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno. L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 24 Clausola di esclusione rischi guerra e terrorismo

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno;

oppure:

2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui l'Impresa eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dall'Impresa graverà sull'Assicurato. Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola

Art. 25 Clausola Esclusione OFAC

L'Impresa non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna Richiesta di Risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

Condizioni addizionali (Sempre valide ed operanti nel caso in cui l'Assicurato rivesta il ruolo di Dipendente Tecnico)

Responsabilità professionale per colpa grave del Dipendente tecnico

Nel caso l'Assicurato, così come definito nel Modulo di Adesione, sia un Dipendente Tecnico, l'esclusione di cui all'Articolo 16 lett. b) viene interamente abrogata, e troveranno applicazione le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:

A. Oggetto dell'Assicurazione

La garanzia di cui alla presente Polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati per colpa grave a terzi, allo Stato, compreso l'Ente di Appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico.

B. Esclusioni

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 16 (Rischi esclusi dall'Assicurazione) la presente condizione addizionale non opera in caso di:

- a. attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di Appartenenza;
- b. attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico non facenti parte delle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
- c. la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- d. la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel modulo di Adesione;
- e. la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;
- f. Danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
- g. Danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- h. Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.

C. Condizioni Speciali Aggiuntive

Ferme, in ogni caso, tutte le previsioni, i termini, le esclusioni e le condizioni contenute nella presente Polizza, la Copertura Assicurativa si intende prestata anche per:

- a. lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
- b. per lo svolgimento dell'attività di verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D. Lgs 50 del 2016 (ivi comprese successive modifiche e integrazioni).
- c. per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di:
 1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte dell'Impresa di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della Responsabilità civile operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

Condizioni aggiuntive (valide ed operanti se richiamate nel "Modulo di Adesione", se corrisposto il relativo sovrappremio ed accettate dall'Impresa)

"Estensione di garanzia facoltativa Danno Materiale"

Responsabilità Amministrativa e Contabile consequenziale per Danni Materiali verso terzi

A parziale deroga all'articolo 16 lettera b) l'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Amministrativa e Contabile per Danni cagionati dall'Assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi, all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di un fatto accidentale di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente per cui sia stata dichiarata l'appartenenza.

La suddetta garanzia di Polizza s'intende operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'Assicurato.

L'Assicurazione conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla Compagnia di Assicurazione dell'Ente nei confronti dell'Assicurato che ha agito con Colpa Grave, ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di legge vigente, una Responsabilità Amministrativa dell'Assicurato ed entro i limiti della stessa.

Relativamente allo svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria o nello svolgimento professionale di qualunque altra attività medica o paramedica, l'estensione di cui sopra è limitata ai soli Danni diversi da morte, lesioni personale, infortuni e malattie.

La Copertura Assicurativa si intende prestata, per Sinistro e per Periodo Assicurativo, con un limite del 50 % del Massimale indicato nella Modulo di Adesione

AIG EUROPE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia